



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 12 agosto 2026 n.121

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e più precisamente:

- *la necessità di assicurare condizioni di sicurezza, di ordine pubblico e di regolare afflusso e deflusso delle persone nel Centro Storico della Città di San Marino, in occasione della visita di Sua Santità Papa Leone XIV, prevista per il giorno 22 agosto 2026;*
- *l'urgenza di adottare celermente le predette misure in ragione dell'imminenza dell'evento, al fine di assicurarne tempestivamente ed efficacemente l'organizzazione e affinché gli interessati possano essere tempestivamente informati delle limitazioni disposte;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 10 agosto 2026;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto – legge:

DISPOSIZIONI STRAORDINARIE DI ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA VISITA PASTORALE DEL SANTO PADRE LEONE XIV NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente decreto - legge, in considerazione dell'imminente visita di Sua Santità Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino prevista per il giorno 22 agosto 2026, e delle conseguenti esigenze di sicurezza, di ordine pubblico e di regolare gestione dei flussi di persone, dispone la temporanea chiusura al pubblico delle attività di commercio fisso e al dettaglio e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande ubicati all'interno della vecchia cinta della Città di San Marino, secondo i termini, le deroghe e le modalità previste dal presente decreto - legge.

Art. 2

(Chiusura al pubblico)

1. Il giorno 22 agosto 2026, dalle ore 7:00 alle ore 13:00, gli esercenti le attività di commercio fisso e al dettaglio e ubicati all'interno della vecchia cinta della Città di San Marino sono tenuti alla chiusura al pubblico dei rispettivi esercizi.

2. L'obbligo di chiusura di cui al comma 1 si intende riferito al divieto di accesso del pubblico e al divieto di esercizio dell'attività di vendita. Ove possibile, e compatibilmente con le esigenze di

custodia dei locali, gli esercenti assicurano il mantenimento del decoro urbano e dell'illuminazione delle vetrine, evitando l'ostruzione visiva o l'abbassamento totale di saracinesche e infissi esterni.

3. È consentita la presenza dei titolari o dipendenti all'interno degli esercizi commerciali.

4. Sono fatte salve le attività strettamente funzionali all'organizzazione e allo svolgimento dell'evento, secondo le indicazioni fornite dai competenti organi di pubblica sicurezza.

Art. 3 *(Deroghe)*

1. Sono esclusi dall'obbligo di chiusura al pubblico di cui all'articolo 2:

a) i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente con riferimento all'attività di bar;

b) gli esercizi per la vendita al dettaglio di generi alimentari.

2. Gli esercizi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono comunque essere tenuti ad osservare eventuali limitazioni di accesso e di transito disposte dai competenti organi di pubblica sicurezza per le esigenze e le finalità di cui all'articolo 1.

Art. 4 *(Obbligo di rimozione di pedane, strutture leggere, arredi urbani ed arredi esterni)*

1. È fatto obbligo di rimozione totale di tutte le pedane, strutture leggere, arredi urbani ed arredi esterni dei pubblici esercizi operanti nelle seguenti aree e secondo gli orari indicati:

a) Zona a traffico limitato relativa all'area della vecchia cinta della Città di San Marino, come individuata dal Decreto Delegato 21 ottobre 2021 n.180, dalle ore 23:00 di venerdì 21 agosto 2026 alle ore 14:00 di sabato 22 agosto 2026;

b) Campo Bruno Reffi, Cava degli Umbri (parcheggio P7), Via Francesco Maccioni, Via della Fratta, Piazza Antonio di Paolo Fabbri, Via Gino Zani, Viale Antonio Onofri, Piazza Alvaro Casali, Piazzetta Alcide De Gasperi, Via Paolo Terzo, Via Giacomo Matteotti, Via Pietro Franciosi, Piazzale della Stazione, Viale Federico d'Urbino, Piazzale Marino Gangi (parcheggio P2/A), dalle ore 23:00 di venerdì 21 agosto 2026 alle ore 14:00 di sabato 22 agosto 2026;

c) Piazzale Lo Stradone, dalle ore 00:00 di giovedì 20 agosto 2026 alle ore 16:00 di sabato 22 agosto 2026.

Art. 5 *(Divieti)*

1. Dalle ore 07:00 alle ore 13:00 del 22 agosto 2026, nelle aree di cui all'articolo 4 è vietata la vendita per asporto o per consumo all'aperto di qualsiasi tipologia di bevanda o alimento contenuto in bottiglie o recipienti in vetro o metallo.

2. Dalle ore 00:00 alle ore 13:00 del 22 agosto 2026, è fatto divieto, nelle aree alle quali è possibile accedere previo controllo dei Corpi di Polizia per raggiungere P.zza Della Libertà e P.zza Domus Plebis, di introdurre borracce rigide, bottiglie e recipienti in vetro o metallo, essendo consentito solamente l'utilizzo di contenitori di carta o plastica leggera.

3. Dalle ore 00:00 alle ore 13:00 del 22 agosto 2026 è fatto, altresì, divieto, nelle medesime aree di cui al comma 2, di introdurre:

a) armi improprie e strumenti atti ad offendere, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, bastoni, mazze, aste rigide per bandiere;

b) oggetti taglienti o contundenti;

c) caschi da motociclista o similari, passamontagna e qualsiasi altro indumento che possa travisare il volto;

d) bombolette spray urticanti e puntatori laser;

- e) artifici pirotecnici quali petardi, fumogeni e razzi e qualsiasi altro materiale esplodente od infiammabile.

Art. 6
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione di quanto previsto agli articoli 2, 4 e 5 comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 (seicento/00) a euro 1.000,00 (mille/00).
2. All'accertamento ed alla contestazione della violazione provvedono gli organi di pubblica sicurezza, secondo le rispettive competenze. All'irrogazione della sanzione provvede il Dirigente dell'UO Ufficio Attività Economiche.

Art. 7
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto - legge è affidata al Corpo della Gendarmeria, della Polizia Civile e della Guardia di Rocca, secondo le rispettive competenze.

Art. 8
(Entrata in vigore)

- 1 L'efficacia delle disposizioni del presente decreto - legge è strettamente limitata ai periodi meglio specificati agli articoli 2, 4 e 5.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 12 agosto 2026/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alice Mina – Vladimiro Selva

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi